

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 259/2002

OGGETTO: Riammissione in servizio dei segretari comunali e provinciali. Deliberazione n. 146 del 21 marzo 2002. Provvedimenti.

L'anno duemiladue addì 3 del mese di luglio alle ore 11.10 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in ROMA, Via del Tritone, n.125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • ALBERTI Prof. Piergiorgio | <i>Vicepresidente</i> |
| • CARLINO Dott. Carmelo | <i>Consigliere</i> |
| • DI BELLO Dott.ssa Rossana | <i>Consigliere</i> |
| • MAGGIORE Dott. Giuseppe | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • SAFFIOTI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa A. Barnaba.

**DELIBERAZIONE N.259
DEL 3 LUGLIO 2002**

Oggetto: Riammissione in servizio dei segretari comunali e provinciali.
Deliberazione n. 146 del 21 marzo 2002. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che, con propria deliberazione n. 146 del 21 marzo 2002, questo Consiglio di amministrazione sospendeva provvisoriamente le riammissioni in servizio dei segretari comunali e provinciali in considerazione del parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – con nota prot. 688/11MR del 6 marzo 2002, con cui si rendeva noto che tale riammissione rientrava nel blocco delle assunzioni previsto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Atteso che questa Agenzia nella stessa delibera rappresentava la non applicabilità del divieto di cui all'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ai segretari comunali e provinciali, non potendosi considerare la riammissione in servizio una nuova procedura di assunzione di personale a causa della peculiarità dell'ordinamento che disciplina la predetta categoria, ritenendo comunque necessario approfondire ulteriormente l'argomento;

Vista la nota prot. n. 7506 del 04 aprile 2002 a firma del Presidente di questa Agenzia, con la quale si rappresentava che il combinato disposto dell'art. 97 del Testo Unico degli EE.LL. - che prevede l'obbligatorietà e l'unicità della figura del Segretario in ogni Comune e Provincia - con l'art. 19 comma 1 della legge 448/2001, là dove esclude l'applicabilità del divieto di nuove assunzioni "di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità...", porta a conclusioni diverse rispetto a quelle sostenute dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - non ha dato alcun riscontro alla predetta nota;

Vista la nota del 26 aprile 2002 con la quale l'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali ha sostenuto di essere totalmente in disaccordo con il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Funzione Pubblica – e ha invitato questa Agenzia a non dar seguito al parere suddetto ed a revocare la deliberazione n. 146 del 21 marzo 2002;

Preso atto che la figura del segretario comunale non è soggetta ai divieti dell'art. 19 comma 1 della L. 448/2001 in quanto caratterizzata da unicità e assolutamente infungibile;

Ritenuto per le motivazioni esposte procedere nuovamente alle riammissioni in servizio dei segretari, secondo quanto previsto dal CCNL;

Visto l'art. 97 del Testo Unico degli EE.LL. che prevede l'obbligatorietà della figura del Segretario in ogni Comune e Provincia;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. Di revocare la deliberazione n. 146 del 21 marzo 2002 e per l'effetto riattivare la procedura di riammissione in servizio dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 146/2002

OGGETTO: Riammissione in servizio dei segretari comunali e provinciali. Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Provvedimenti.

L'anno **duemiladue** addì **21** del mese di **marzo** alle ore **11.30** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- **SUSTA** *Avv. Gianluca* *Presidente*
- **PORPORA** *Prof. Giuseppe* *Vicepresidente*
- **D'ALESSIO** *Prof. Gianfranco* *Consigliere*
- **DI RONZA** *Dott.ssa Anna* *Consigliere*
- **NALDONI** *Dott. Luigi* *Consigliere*
- **MOFFA** *Dott. Silvano* *Consigliere*
- **SORTINO** *Edoardo* *Consigliere*
- **TALARICO** *Dott. Carmine* *Consigliere*

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della *dott.ssa A. Barnaba*.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE N. 146
DEL 21 MARZO 2002**

Oggetto: Riammissione in servizio dei segretari comunali e provinciali. Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che, con propria deliberazione n. 280 del 06.09.2001, questo Consiglio di amministrazione ha rielaborato i criteri generali per la riammissione in servizio dei segretari comunali e provinciali;

Visto l'art.19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448 riguardante il blocco delle assunzioni (legge finanziaria 2002);

Vista la nota prot. n. 1882/02/Agen in data 22 gennaio 2002 con la quale l'Agencia nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali ha chiesto il parere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – circa la riammissione in servizio dei segretari comunali;

Vista la nota prot. 688/11/MR in data 06 marzo 2002 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ha reso noto che la riammissione in servizio dei segretari comunali e provinciali rientra nella fattispecie dell'assunzione che avviene con la prima nomina a segretario comunale e come tale rientra nel blocco delle assunzioni previsto dalla legge finanziaria 2002;

Atteso che questa Agenzia non ritiene debba applicarsi ai segretari comunali e provinciali, il divieto di cui all'art.19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448 non potendosi considerare la riammissione in servizio una nuova procedura di assunzione di personale a causa della peculiarità dell'ordinamento che disciplina la predetta categoria;

Atteso, altresì, che quanto espresso nel capoverso precedente è suffragato dal fatto che i segretari all'atto della riammissione non sottoscrivono un contratto individuale di lavoro, né sono soggetti al periodo di prova, presupposti normalmente richiesti per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Considerato, inoltre, che questa Agenzia ritiene necessario approfondire ulteriormente l'argomento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in attesa della definizione della questione, sospendere momentaneamente le riammissioni in servizio dei segretari comunali e provinciali;

Visto l'art. 55 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;

Visto l'art.19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) Sono provvisoriamente sospese le riammissioni in servizio dei segretari comunali e provinciali.
- 2) Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Al Presidente

Prot. n.

4506

/Agen/2002

Roma, 4 aprile 2002

Al Dipartimento
della Funzione pubblica
Ufficio per il personale
delle pubbliche amministrazioni
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA

Oggetto: Riammissione in servizio dei Segretari comunali e provinciali.

In relazione alla nota n. 688/11/MR - pari oggetto - nel comunicare che a seguito della stessa questo Ente ha sospeso le riammissioni in servizio dei Segretari comunali e provinciali che ne abbiano fatto richiesta, si ritiene di dover precisare quanto segue.

Nulla quæstio sulle condizioni previste dall'art. 55 del CCNL 1998/2001 sottoscritto il 16 maggio 2001 per la riammissione in servizio dei Segretari comunali e provinciali e sul momento di perfezionamento della ricostituzione del rapporto di lavoro.

Al contrario, invece, questo Ente non condivide l'interpretazione relativa all'applicabilità nel caso di specie dell'art. 19 comma 1 della L. 448/2001.

Il combinato disposto dell'art. 97 del Testo Unico degli E.E.L.L. - che prevede l'obbligatorietà e l'unicità della figura del Segretario in ogni Comune e Provincia - con l'art. 19 comma 1 della L. 448/2001, là dove esclude l'applicabilità del divieto di nuove assunzioni "di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità....", porta, ad avviso di chi scrive, a conclusioni diverse rispetto a quelle contenute nella Vs. nota citata.

In base alla normativa vigente, infatti, esistono due sole possibilità per Sindaci e Presidenti di Provincia di coprire la sede vacante di Segreteria:

- 1) l'individuazione del Segretario, previa pubblicazione della "vacatio sedis", all'interno dell'Albo;
- 2) l'individuazione di un ex Segretario che voglia essere riammesso nell'Albo dopo esserne stato cancellato, secondo quanto previsto dal CCNL.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Il Presidente.

Entrambe le procedure risultano essere funzionali a coprire un posto resosi vacante non fungibile; caratterizzato da unicità e come tale non soggetto ai divieti di cui al predetto art. 19 comma 1.

Sarebbe, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, intenzione di questo Ente procedere alle riammissioni in servizio dei segretari che ne facciano richiesta considerato anche che, oltre al principio dell'obbligatorietà della figura del segretario e dell'unicità della stessa, va anche riaffermato il principio della libertà di Sindaci e Presidenti di provincia di individuare il Segretario medesimo sulla base dell'"intuitus personae" (oltre che, ovviamente, dei requisiti professionali richiesti ex lege).

Confidando che codesto Dipartimento possa condividere la suddetta interpretazione si porgono distinti saluti.

- Avv. Gianluca Susta -

